

Legge regionale 08 aprile 2016 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

**Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.**

## **CAPO II**

### *MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2/2002*

#### **Art. 50**

*(Modifica all'articolo 148 della legge regionale 2/2002)*

1. Al comma 1 dell'articolo 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), le parole <<deliberazione della Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento regionale>>.

#### **Art. 51**

*(Modifica all'articolo 153 della legge regionale 2/2002)*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge regionale 2/2002 è aggiunta la seguente:

<<**b bis)** collegi di cui agli articoli 122, 127, 132, 144.>>.

#### **Art. 52**

*(Modifica all'articolo 159 della legge regionale 2/2002)*

1. Il comma 1 dell'articolo 159 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<**1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni e per i corsi di aggiornamento professionale.>>.